

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 673)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1980

### Intervento straordinario a favore della pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi 8 gennaio 1974, n. 2, e 23 dicembre 1975, n. 699, fu stabilito un contributo straordinario alle spese di gestione da erogare per ciascuna delle navi addette alla pesca marittima professionale in relazione alle miglia percorse.

Il contributo straordinario traeva le sue motivazioni dal forte aumento del prezzo del gasolio verificatosi tra il 1973 e il 1975 (da lire 18 al Kg. del 1973 a lire 75 al Kg. del 1975).

A partire dal 1976 il contributo non è stato più erogato a seguito del ristabilimento dell'equilibrio tra costi e ricavi delle imprese di pesca.

La situazione è stata modificata notevolmente dagli aumenti del prezzo del gasolio

verificatisi dal gennaio 1979 fino ad oggi, con aumenti di circa il 100 per cento per le navi fino a 500 tonnellate di stazza lorda (gennaio 1979 lire 130 al Kg. - gennaio 1980 lire 260 al Kg.), mentre per le navi adibite alla pesca oceanica l'aumento è superiore al 100 per cento (da lire 153 al Kg. del gennaio 1979 a lire 312 al Kg. del gennaio 1980).

L'incidenza sui costi è di circa il 30 per cento per la pesca mediterranea e di circa il 40-50 per cento per quella oceanica.

La Regione Sicilia, peraltro, ha mantenuto fin dal 1974 il contributo prorogato fino al 31 dicembre 1980, portato per tale anno da lire 50 a lire 100 per Kg.

Sulla questione la Comunità economica europea ha espresso il parere che il forte au-

mento del prezzo del gasolio ha portato ad uno squilibrio tra costi e ricavi delle imprese di pesca non essendo possibile il recupero dei maggiori oneri (l'andamento dei prezzi medi del prodotto sbarcato è stabile, se non addirittura diminuito, per le massicce importazioni di pesce surgelato). D'altra parte in Italia le spese per il personale e gli oneri previdenziali sono in continuo aumento.

Per effetto dell'aumento dei costi di gestione i salari a compartecipazione dei pescatori hanno registrato sensibili riduzioni. Gli aggravii hanno altresì reso insostenibile l'onere per l'esercizio della pesca, che ha anche subito la conseguenza negativa derivante dalla restrizione del tradizionale campo di attività, a seguito della estensione delle zone economiche riservate da parte dei Paesi rivieraschi. La concomitanza di tali circostanze minaccia di paralizzare l'attività produttiva della pesca, con il pericolo di aggravare ulteriormente il *deficit* della bilancia alimentare e creare disoccupazione aggiuntiva nei centri pescherecci, specie nel Mezzogiorno, con conseguente aggravio per gli interventi assistenziali.

La proposta di concessione del contributo straordinario alla pesca marittima si appalesa quindi intervento produttivo ed in linea con gli impegni prioritari del Governo, sia

per quanto attiene al riequilibrio dei nostri conti con l'estero nel settore agro-alimentare, sia per la difesa della occupazione.

Il disegno di legge in esame assicura alle imprese di pesca, nella massima parte artigianali, un ulteriore margine di tempo entro cui promuovere gli opportuni processi di ristrutturazione, previsti sia dalla Comunità economica europea, sia dal provvedimento che il Governo presenterà sulla razionalizzazione e sviluppo della pesca marittima; ristrutturazione che assorbirà gradualmente i maggiori costi conseguenti ai nuovi prezzi del carburante.

Si sottolinea che la prevista sospensione della pesca mediterranea per otto giorni al mese, condivisa peraltro dalle categorie interessate, assicurerà un risparmio di combustibile, mentre si avrà un riposo biologico a tutela del mantenimento degli *stocks* ittici, nonchè un vantaggio per i pescatori che potranno usufruire di un legittimo riposo. Le giornate di sospensione non incideranno sulla produttività media delle unità da pesca, come risulta dall'esperienza di alcune marinerie dell'Adriatico che hanno visto accrescere anzichè diminuire la quantità di prodotto pescato, nonostante la sospensione di tre giorni alla settimana.

L'onere a carico del bilancio dello Stato è, per l'anno 1980, di lire 10 miliardi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima di un contributo straordinario alle spese di gestione, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, commisurato alle miglia percorse nell'esercizio medesimo, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980.

Per le navi adibite alla pesca oceanica il contributo è corrisposto a condizione che il prodotto della pesca sia sbarcato e commercializzato in Italia nei limiti consentiti dagli impegni assunti nei confronti degli Stati nelle cui acque la pesca viene esercitata.

I criteri per l'erogazione del contributo di cui al primo comma sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

Il contributo non è cumulabile con quelli aventi analoghi effetti, erogati da enti pubblici diversi dallo Stato.

## Art. 2.

Ai fini di ridurre il consumo di combustibile e contribuire al risparmio delle risorse energetiche nazionali, nonchè di consentire un adeguato riposo ai pescatori, l'attività di pesca professionale nel Mediterraneo è sospesa nei giorni di sabato e domenica. Qualora la campagna di pesca abbia una durata superiore a cinque giorni, la sospensione dell'attività di pesca sarà effettuata infrasettimanalmente e comunque per complessivi otto giorni al mese.

Restano tuttavia fermi gli accordi locali stipulati tra le categorie interessate, a condizione che le giornate di sospensione dell'attività di pesca non siano inferiori ad otto per ciascun mese.

## Art. 3.

All'onere di lire 10 miliardi derivante per l'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.